

## Newsletter

Newsletter fiscale n. 3/2017

Linee Guida del MEF per l'applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine



## Introduzione

La Legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto un regime fiscale agevolativo per l'investimento in "piani di risparmio a lungo termine" ("PIR").

L'agevolazione consiste in un'esenzione (i) dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari che concorrono a formare il PIR e (ii) dall'imposta di successione relativa al trasferimento degli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di morte del sottoscrittore.

Il 4 ottobre scorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato delle linee guida per l'applicazione della normativa sui PIR (le "Linee Guida"), con l'obiettivo di creare un contesto di maggiore certezza su determinate questioni interpretative sollevate da varie associazioni di categoria.

## Il contenuto delle Linee guida

Le Linee Guida, dopo aver sintetizzato i requisiti richiesti dall'impianto normativo per l'applicazione della disciplina agevolativa (i.e., requisito soggettivo, temporale, quantitativo, composizione del portafoglio, limite alla concentrazione, divieto di investimento in Paesi non collaborativi) evidenziano che, per quanto concerne l'**ambito soggettivo**, è necessario che il PIR sia sottoscritto da **persone fisiche fiscalmente residenti in Italia**. Il venir meno del requisito soggettivo (i.e., il trasferimento della residenza fiscale all'estero) implica che i redditi realizzati dal momento di efficacia della variazione siano soggetti a tassazione secondo il

regime ordinario (c.d. *recapture*), con aliquota applicabile al momento della percezione dei proventi. Le Linee Guida hanno però chiarito che il sottoscrittore potrebbe mantenere comunque l'investimento, anche dopo il trasferimento, per il *minimum holding period* di cinque anni (requisito temporale), allo scopo di beneficiare dell'esenzione sulle imposte sui redditi fino al momento del trasferimento della residenza.

Allo stesso modo, in caso di **decesso del sottoscrittore**, gli eredi possono godere dell'esenzione sui capital gain percepiti fino al momento dell'apertura della successione che, diversamente, sarebbero assoggettati a tassazione al momento dell'intestazione in capo all'erede.

Le Linee Guida contengono poi delle novità inerenti agli operatori finanziari che possono far sottoscrivere i PIR alla clientela. In particolare, è consentito alle **società fiduciarie** (i) di costituire e gestire direttamente il piano di risparmio per conto dei propri clienti, oppure (ii) di intestarsi PIR costituiti presso altri intermediari che si occuperanno della gestione dei piani.

Con riferimento all'**oggetto del piano di risparmio**, le Linee Guida precisano le caratteristiche dell'investimento "PIR conforme", ribadendo che i limiti al **vincolo di composizione** del portafoglio e alla **concentrazione dell'investimento** devono essere rispettati per 243 giorni l'anno oppure per i due terzi della frazione di anno in cui il piano è costituito o estinto; di conseguenza, per un terzo dell'anno solare, è possibile investire più del 10% del totale in strumenti finanziari di una stessa emittente e, inoltre, possono concorrere a formare l'investimento "PIR conforme", nel **limite del 30%** del totale, anche (i) strumenti finanziari emessi da imprese **non radicate in Italia**, ma **residenti in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni** e da **imprese che svolgono un'attività immobiliare**, (ii) impieghi di liquidità e (iii) titoli di Stato italiani o esteri.

Non possono in ogni caso essere inclusi nel piano di risparmio: (i) strumenti finanziari emessi o stipulati da imprese residenti in Paesi non collaborativi; (ii) partecipazioni sociali considerate qualificate; (iii) strumenti finanziari i cui redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile.

Con riguardo alle **movimentazioni di portafoglio**, in caso di cessione o rimborso degli strumenti finanziari che compongono il piano prima che maturi il periodo minimo di possesso di 5 anni, **non si applica il meccanismo di recupero** a tassazione (sia sui redditi percepiti medio tempore che sul rimborso degli strumenti finanziari) se i proventi derivanti dalla liquidazione **sono reinvestiti, entro 90 giorni**, in strumenti finanziari che permettano il **rispetto dei requisiti** di conformità del PIR.

In particolare, (i) se lo strumento finanziario rimborsato è "**qualificato**", si deve reinvestire in uno strumento qualificato (che eredita l'anzianità di quello rimborsato) e il reinvestimento in uno strumento non qualificato comporta l'attivazione del meccanismo di recupero a tassazione, mentre (ii) se **non è "qualificato"**, si può reinvestire sia in uno strumento non qualificato che qualificato (che eredita l'anzianità di quello rimborsato).

Occorre rilevare che, se la liquidazione degli strumenti finanziari del PIR comporta il venir meno dei vincoli prescritti dalla legge, il termine di 90 giorni entro cui è necessario effettuare il reinvestimento non sospende il decorso del periodo di tempo durante il quale il PIR può avere una composizione "flessibile", *i.e.*, un terzo dell'anno solare.

Inoltre, le Linee Guida precisano che il PIR può essere costituito oltre che tramite un rapporto di amministrazione titoli o gestione di portafogli in regime di risparmio amministrato, anche attraverso la sottoscrizione di quote o azioni di **OICR** o la stipula di un **contratto di assicurazione** sulla vita o di capitalizzazione.

Nel caso di investimento in quote o azioni di OICR, il **rispetto dei requisiti** di legge relativi al vincolo di composizione del portafoglio e al limite di concentrazione dell'investimento deve

# CHIOMENTI

essere accertato avendo riguardo all'**attivo dell'OICR stesso**; nel caso in cui un OICR investa in quote o azioni di altri OICR, i vincoli all'investimento sono verificati avendo riguardo agli attivi dei **fondi sottostanti**.

È comunque possibile investire in quote di OICR non conformi ai requisiti di legge, ma solo per il 30% del totale dell'investimento, nel rispetto del limite del 10% in quote o azioni della stessa emittente.

Da ultimo, nel caso di PIR costituito attraverso una **polizza assicurativa**, il titolare del PIR è il soggetto contraente e, ai fini della sua costituzione, rilevano le polizze di ramo I o di ramo III, oppure una combinazione di tali tipologie. Sono ammessi anche i contratti di capitalizzazione, di cui al ramo V.

*Per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento, Vi preghiamo di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti.*